



Sent. n. 45/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario

Presidente- relatore

dr. Guido Petrigni

Consigliere

dr. Giuseppe Vella

Referendario

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23434- altro**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale, con atto
di citazione depositato in data 15 maggio 2023, nei confronti di:

- **Giovanni Mattiolo** (C.F. MTTGNN64P04F257X), nato a Modena il
4/9/1964, residente a Campolongo Maggiore (VE), in via della
Pace, n. 4;

- **Hilde Mattiolo** (C.F. MTTHLD67C48F257R), nata a Modena
l'8/3/1967 e residente a Casier (TV), in via Chianni, n. 6,

in qualità di eredi di Mattiolo Vincenzo, rappresentati e difesi
dagli avv.ti Martina Botton e Valeria Zambardi ed elettivamente
domiciliati presso lo studio legale dell'avv. Botton, in Padova,
Passaggio San Fermo, n. 5, pec:

martina.botton@ordineavvocatipadova.it,

valeria.zambardi@venezia.pecavvocati.it;

	visto l'atto di citazione;	
	esaminati gli atti e i documenti di causa;	
	vista l'istanza di accesso al rito abbreviato, proposta, ai sensi dell'art.	
	130 c.g.c., con la memoria di costituzione depositata in data	
	24/10/2023, dai convenuti Mattiolo Giovanni e Mattiolo Hilde, nelle	
	loro qualità di eredi di Mattiolo Vincenzo;	
	preso atto del parere favorevole sull'ammissibilità dell'istanza,	
	espresso dal P.M.;	
	visto il decreto n. 4/2023, con cui è stata dichiarata ammissibile	
	l'istanza di accesso al rito abbreviato, proposta dagli eredi Mattiolo,	
	ed è stata quantificata la somma da versarsi da parte dei medesimi in	
	favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;	
	uditi nella camera di consiglio del 20 marzo 2024, con l'assistenza	
	della segretaria dr.ssa Tiziana Camaioni, il presidente relatore dr.	
	Valter Camillo Del Rosario, il rappresentante del Pubblico Ministero,	
	in persona della dr.ssa Cristina Valeri, che ha chiesto la definizione	
	del giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c., previa verifica	
	dell'avvenuta riscossione della somma versata in ottemperanza al	
	decreto n. 4/2023, e l'avv. Martina Botton, per Mattiolo Giovanni e	
	Mattiolo Hilde, che ha confermato l'avvenuto versamento ed ha	
	chiesto che il giudizio sia dichiarato estinto.	
	FATTO E DIRITTO	
	1. Con atto di citazione depositato in segreteria in data 15/5/2023,	
	ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio	
	Giovanni Mattiolo ed Hilde Mattiolo, in qualità di eredi di Vincenzo	
	2	

Mattiolo (ex dirigente in servizio presso il Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per le Marche, deceduto in data 19/9/2016), chiedendo la loro condanna al pagamento, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del complessivo importo di € 1.593.569,85 per sorte capitale (oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi dalle diverse date di decorrenza del dovuto al saldo effettivo) nonché alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese del presente giudizio.

1.1 La fattispecie in esame riguarda un'ipotesi di trasmissione a carico degli odierni convenuti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. n. 20/1994, nelle loro qualità di eredi dell'ing. Vincenzo Mattiolo, dei debiti risarcitori, gravanti sul medesimo defunto (per effetto di alcune sentenze di condanna, passate in giudicato, per danni erariali da lui dolosamente cagionati) nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In particolare, la Procura regionale ha sostenuto che nel caso di specie sussistono tutti i presupposti necessari per la trasmissibilità del debito risarcitorio a carico dei sig.ri Mattiolo, considerato, in primo luogo, che gli stessi debbono ritenersi o eredi puri e semplici o, in via subordinata, aventi la qualifica di eredi "beneficiati" (a seguito dell'atto di accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità di Vincenzo Mattiolo, come da atto rep. n. 12755 del 12 maggio 2018, redatto dal notaio Alessandro Magnani).

La Procura ha, inoltre, evidenziato la sussistenza:

sia dell'illecito arricchimento del defunto Mattiolo Vincenzo, come comprovato da alcune pronunce definitive di condanna per danno erariale, emesse nei suoi confronti dalla Corte dei conti (sentenze n. 401/1995 della Sez. Marche e n. 6/1997 della I^ Sez. d'Appello; sentenza n. 1981/1998 della Sez. Marche; sentenze n. 805/2004 della Sez. Marche e n. 137/2008 della I^ Sez. d'Appello), nonché da varie sentenze di condanna emesse dal Giudice penale, dettagliatamente richiamate nell'atto di citazione (a cui si fa espresso rinvio in questa sede);

sia dell'indebito arricchimento degli eredi Mattiolo Giovanni e Hilde, come conseguenza dell'illecito arricchimento del loro dante causa.

Pertanto, la Procura ha chiesto la condanna dei convenuti Mattiolo Giovanni e Hilde al pagamento in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della somma di € 1.593.569,85, da maggiorarsi degli accessori, così come specificati nelle sentenze di condanna a suo tempo emesse a carico del *de cuius*, e delle spese del presente giudizio, dovendosi, comunque, tener conto, in sede esecutiva, di quanto era stato, nel frattempo, parzialmente recuperato dall'Amministrazione danneggiata nei confronti del defunto Mattiolo Vincenzo.

2. Nella memoria di costituzione i sig.ri Mattiolo (oltre che esporre le proprie tesi difensive) hanno proposto, in via preliminare, istanza di definizione del presente giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., mediante il versamento, da parte loro, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'importo di €

200.000,00, pari a circa il 12.5% del *quantum* loro richiesto in citazione dalla Procura.

3. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole sull'ammissibilità dell'istanza presentata da Mattiolo Giovanni e da Mattiolo Hilde per la definizione del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 130 c.g.c., e ciò *"alla luce della tempestività dell'istanza, non ricorrendo alcuna delle ipotesi ostative previste dal codice di giustizia contabile"*, rimettendo al Collegio la valutazione *"in ordine alla congruità della somma offerta"*, senza, tuttavia, mancare di sottolineare che *"si ritiene congrua la somma da pagare ove venga fissata nella misura massima stabilita dal comma 1 della medesima disposizione (ossia nel 50% di quanto richiesto con l'atto di citazione)"*.

4. Con decreto n. 4/2023 questa Corte:

ha ritenuto che fosse ammissibile l'istanza proposta dai convenuti Mattiolo Giovanni e Mattiolo Hilde, eredi di Mattiolo Vincenzo, per l'accesso al "rito abbreviato", previsto dall'art. 130 del D.Lgs. n. 174/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 114/2019 (Codice di Giustizia Contabile), in quanto formulata nella memoria di costituzione, depositata in segreteria nei termini di legge, e considerato, altresì, che nella fattispecie in esame non risultava ravvisabile alcun doloso arricchimento degli attuali convenuti, correlato a danni direttamente arrecati dai medesimi alla P.A.; infatti, essi erano stati citati in giudizio dalla Procura soltanto in qualità di eredi di Vincenzo Mattiolo, avendo il P.M. ritenuto che il debito risarcitorio, già gravante sul *de cuius* per effetto di varie sentenze di

condanna passate in giudicato, si sia trasmesso ai suoi successori, in presenza dei presupposti normativamente previsti dall'art. 1, comma 1, della L. n. 20/1994, ossia dell'illecito arricchimento del soggetto danneggiante (Vincenzo Mattiolo) e del conseguente indebito arricchimento degli eredi;

alla luce della documentazione versata in atti, ha, tuttavia, ritenuto che la somma (€ 200.000,00) offerta dai convenuti per accedere al rito abbreviato non potesse considerarsi congrua, dovendo tenersi conto sia dell'ingente entità del debito risarcitorio per danno erariale, già gravante sul defunto Vincenzo Mattiolo, sia della notevole gravità delle vicende illecite e dannose per la P.A., di cui era stato protagonista il medesimo ing. Mattiolo, dettagliatamente descritte sia nelle sentenze di condanna emesse a suo carico in sede contabile sia in quelle pronunziate nei suoi confronti in sede penale, tutte passate in giudicato, alle quali ha fatto espresso riferimento l'atto di citazione emesso dalla Procura nei riguardi degli eredi Giovanni ed Hilde Mattiolo;

ha, pertanto, accolto l'istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato, determinando, ai sensi dell'art. 130, comma 7, del c.g.c., in complessivi € 500.000,00 la somma da versarsi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dai convenuti Mattiolo Giovanni e Mattiolo Hilde, eredi di Mattiolo Vincenzo.

ha fissato l'odierna udienza in camera di consiglio per la verifica del pagamento, in unica soluzione, in favore dell'Amministrazione della somma di denaro così stabilita.

	5. In prossimità dell'odierna udienza, l'avv. Martina Botton, legale degli eredi Mattiolo, ha depositato il documento rilasciato dall'UNICREDIT, attestante l'avvenuta esecuzione, su disposizione di Mattiolo Hilde, del bonifico di € 500.000,00, recante come causale "decreto n. 4/2023 della Corte dei Conti- Sezione giurisdizionale per le Marche", con imputazione al capo XV, capitolo 3440, art. 2, in favore della "Banca d'Italia- Tesoreria dello Stato- 350".	
	6. L'avvenuta riscossione di tale bonifico è stata confermata dalla Banca d'Italia- Divisione Operazioni di Tesoreria con nota prot. n. 0666771/24, datata 3/4/2024, indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione del Personale e degli Affari Generali ed alla Procura regionale della Corte dei Conti per le Marche, con allegata quietanza di Tesoreria.	
	6. Riscontrato l'avvenuto versamento da parte degli eredi Mattiolo, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della somma di € 500.000,00, in ottemperanza al decreto n. 4/2023, emesso da questa Corte ai sensi dell'art. 130, comma 7, del Codice di Giustizia Contabile, il Collegio reputa che il presente giudizio possa essere definito ai sensi del comma 8 dello stesso articolo.	
	Considerate le peculiarità della presente fattispecie, sussistono idonei motivi per dichiarare compensate le spese processuali.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio indicato in epigrafe (n. 23434- altro del registro di segreteria), ai sensi dell'art. 130	
	7	

del Codice di Giustizia Contabile (in materia di rito abbreviato), a
seguito del comprovato pagamento, da parte di Hilde Mattiolo e di
Giovanni Mattiolo (eredi di Vincenzo Mattiolo), di quanto disposto (€
500.000,00), con decreto di questa Sezione n. 4/2023, in favore del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.

Il Presidente- estensore

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 10 aprile 2024
Il Preposto alla Direzione della Segreteria
dott.ssa Tiziana Camaioni
f.to digitalmente